

COMUNE DI PAULARO

Provincia di Udine



REGOLAMENTO
generale delle
ENTRATE COMUNALI

approvato con deliberazione

CC. n. 43 dd. 29.11.2018

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Aliquota e tariffe
- Art. 4 Agevolazioni

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 5 Forme di gestione
- Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 8 Attività di controllo delle entrate
- Art. 9 Rapporti con i cittadini

TITOLO III – RISCOSSIONE

- Art. 10 Riscossione

TITOLO IV – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- Art. 11 Rimborsi
- Art. 12 Compensazioni di tributi locali
- Art. 13 Compensazione tra crediti e debiti

TITOLO V – ACCERTAMENTO

- Art. 14 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 15 Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 16 Sanzioni per tributi locali
- Art. 17 Interessi per tributi locali
- Art. 18 Importo minimo per tributi locali
- Art. 19 Ripetibilità delle spese di notifica

TITOLO VI – CONTENZIOSO

- Art. 20 Contenzioso tributario
- Art. 21 Reclamo - mediazione
- Art. 22 Autotutela

TITOLO VII – NORME FINALI

- Art. 23 Norme finali
- Art. 24 Entrate in vigore del regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote, tariffe e prezzi, e alla disciplina delle agevolazioni, della riscossione, dell'accertamento, del contenzioso, delle compensazioni e dei rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi, in tal caso, le specifiche disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti, a titolo di liberalità, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali.

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e degli equilibri di bilancio.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, salvo i casi previsti per legge.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe e i prezzi dell'anno precedente.

Art. 4

Agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale provvede, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione, a disciplinare i criteri e le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente. Eventuali agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli Uffici Comunali.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi della normativa statale e regionale in materia e dell'art. 52, comma 5 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 - b) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 - c) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 - d) affidamento agli agenti di riscossione;
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dall'organo competente, previa valutazione della struttura organizzativa e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i contribuenti / utenti.

Art. 6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con provvedimento dell'organo competente è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; l'organo competente determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessari per l'applicazione del tributo.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito dei documenti di programmazione approvati .

Art. 8

Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti / utenti, dalle norme di legge e dai regolamenti comunali che disciplinano le singole entrate.
2. L'organo competente può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo / accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, l'organo competente può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

TITOLO III

RISCOSSIONE

Art. 10 **Riscossione**

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di riscossione coattiva, sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base alle norme di legge e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. Per le singole entrate per le quali non esistono norme di legge o regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire mediante:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - b) versamento nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - c) versamento diretto agli Agenti contabili nominati dal Comune;
 - d) versamento agli Agenti di riscossione;
 - e) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - f) tramite il canale telematico PagoPA;
 - g) tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.
3. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.
4. Se non previsto dalla legge o dai regolamenti comunali, l'organo competente può deliberare, per ogni singolo tributo o entrata comunale, le modalità di riscossione.
5. La riscossione coattiva sia dei tributi e dei relativi interessi e sanzioni applicate, che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, se affidata agli Agenti di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
7. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

TITOLO IV

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Art. 11 Rimborsi

1. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto su richiesta del contribuente / utente o d'ufficio, se previsto per legge oppure dai relativi regolamenti. La richiesta di rimborso, redatta in carta resa legale salvo i casi diversamente previsti dalla normativa, deve essere presentata entro i termini in cui opera la prescrizione, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente, ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
3. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo evaso entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.

Art. 12 Compensazione di tributi locali

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, è consentita la compensazione del credito vantato dal contribuente nei confronti del Comune su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato sul relativo tributo. Per poter esercitare tale facoltà il contribuente è tenuto a presentare istanza all'Ente con indicazione delle somme da compensare e le relative annualità. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione attestante le somme a credito maturate.
3. La compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. Per gli importi dovuti a fronte di emissione di avvisi di accertamento emessi dal Comune e divenuti definitivi, è ammessa la compensazione con le somme a credito per lo stesso tributo.
6. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile al soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma maturata su un tributo comunale, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dal termine fissato per il versamento, il credito tributario verrà compensato con l'importo a debito tributario.
7. Per gli importi dovuti a fronte di emissione di avvisi di accertamento emessi dal Comune e divenuti definitivi, è ammessa la compensazione con le somme a credito per lo stesso tributo. Di tale compensazione deve essere data comunicazione al contribuente.

8. Il responsabile dell'Ufficio Tributi, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede, con specifico provvedimento, alla compensazione del debito entro il limite di importo del credito e trasmette copia dell'atto all'Ufficio Ragioneria.

Art. 13

Compensazione tra crediti e debiti

1. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni.
3. Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
4. Il responsabile dell'Ufficio relativo al credito vantato dal soggetto debitore, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede con specifico provvedimento alla compensazione del debito entro il limite di importo del credito e trasmette copia dell'atto all'Ufficio Ragioneria.
5. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con debitore.

TITOLO V

ACCERTAMENTO

Art. 14

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo di messo comunale incaricato, tramite il servizio postale con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante posta elettronica certificata.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.

Art. 15

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando sono verificati ed attestati i seguenti requisiti: la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, l'individuazione del soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza. L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificatamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.
2. Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base di idonea documentazione ed imputate all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Parimenti viene effettuato anche nel caso in cui il servizio sia affidato a terzi.
3. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi e per tutte quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzione dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio / procedimento.
4. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Art. 16

Sanzioni per tributi locali

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 e nel rispetto delle specifiche normative disciplinanti ciascun tributo e del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggiore tributo dovuto.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 17
Interessi per tributi locali

1. Relativamente ai tributi locali gli interessi sono determinati nella misura di 2,5 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Gli interessi di cui al precedente comma sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nella stessa misura spettano sulle somme dovute in restituzione a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18
Importo minimo per tributi locali

1. Se non diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge o da norme regolamentari disciplinanti le singole entrate tributarie, l'importo minimo, al di sotto del quale non si procede alla riscossione dei tributi, è fissato nella misura di € 12,00.
2. Analogamente non si dà luogo all'accertamento dei tributi quando la somma dovuta, comprensiva o costituita solo da sanzioni ed interessi, è inferiore alla misura indicata al comma 1;
3. Non si procede all'iscrizione a ruolo né alla riscossione coattiva di somme inferiori al minimo indicato al comma 1.
4. Non si dà luogo al rimborso quando la somma dovuta in restituzione, al netto degli interessi, è inferiore a € 12,00.

Art. 19
Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi emessi per il recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva.
2. Salvo diversa disposizione di legge o regolamentazione da parte dell'organo competente, si applicano le misure di spesa disciplinate dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modifiche ed aggiornamenti.
3. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione delle entrate non tributarie.

TITOLO VI

CONTENZIOSO

Art. 20

Contenzioso tributario

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, il Comune è rappresentato in giudizio dal titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio tributi, ovvero, nei casi espressamente previsti dalla legge, dal funzionario responsabile del relativo tributo.
2. Per le azioni di resistenza in giudizio e per tutte le azioni connesse alla gestione della vertenza non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione. Non è altresì necessaria alcuna autorizzazione per proporre appello innanzi alla Commissione Regionale.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 21

Reclamo - mediazione

1. Ai sensi dell'art. 17 bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Ai sensi del 4° comma, ultimo periodo del citato articolo, la funzione di mediatore per l'esame e la gestione dei procedimenti degli atti reclamati e delle proposte di mediazione relativi ai tributi locali, viene conferita a una persona esperta in materia di contenzioso, comunque, diversa dal funzionario e dall'ufficio che hanno curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo/mediazione.

Art. 22

Autotutela

1. Il Comune applica nella gestione delle proprie entrate l'istituto dell'autotutela anche sulla base dei principi stabiliti dalla legge e dal D.M. Finanze 11 febbraio 1997 n. 37.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione.
3. Il ricorso all'istituto dell'autotutela deve essere fatto ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente o l'utente sia destinatario di una pretesa pubblica in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso. Nella valutazione del procedimento deve essere obbligatoriamente verificato sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione sia il costo della difesa.
4. Il responsabile del servizio, il responsabile del procedimento e/o il funzionario responsabile al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
5. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
6. Per le entrate tributarie, l'esercizio dell'autotutela non posticipa i termini per opporre ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 23

Norme finali

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga integralmente il precedente regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 22 ottobre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni regolamentari, emanate ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che risultino con gli stessi incompatibili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 24

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.